




LA CULTURA DEI BUONI RAPPORTI IN FAMIGLIA

www.mediazioneinfamiglia.it

Antonella Nardo



“ L'imparzialità, anche emotiva, del Giudice nelle cause di separazione e divorzio. L'importanza pre-endo e post processuale della Mediazione Familiare quale strumento di aiuto nella risoluzione del conflitto familiare e di coppia nell'esclusivo interesse delle parti ma soprattutto dei minori, in un ottica di confronto multidisciplinare e nel rispetto delle tante e diverse figure professionali impegnate nella risoluzione dei conflitti ”



TRIBUNALE



PSICOLOGO



AVVOCATI



NUOVA RISORSA E SUE POTENZIALITA'



MEDIATORE FAMILIARE



GOP E RITO PARTECIPATIVO

INDICE DEI CONTENUTI

- 1) Brevi considerazioni iniziali
- 2) Introduzione alla Mediazione Familiare
- 3) Rapporto tra la Mediazione Familiare ed il Processo
- 4) Conclusioni

Cap. 1 - Brevi considerazioni iniziali sulla mia esperienza personale quale giudice onorario "conciliatore" nelle cause di affido minori nelle separazione delle coppie di fatto e/o modifiche alle condizioni di separazione e divorzio, attraverso il rito partecipativo presso il Tribunale di Cremona dal 2013 ad aprile 2019, poi trasferita, su domanda, al Tribunale di Milano ed assegnata alla sezione IX Civile, famiglia.

Dopo ben 14 anni di servizio per lo Stato, quale magistrato onorario, di cui 12 impegnati a studiare, esaminare ed applicare la legge in materia di protezione e tutela giuridica delle fragilità umane (interdizioni, a.d.s), alla sezione tutele, da 6 anni impegnata allo studio volto alla conciliazione, attraverso il rito partecipativo, delle cause di separazione delle coppie di fatto nell'esclusivo interesse della prole, nonché nelle cause di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, è nata fortemente in me l'esigenza di cercare nuovi, alternativi o complementari strumenti e/o tecniche conciliative per poter meglio gestire il conflitto di coppia, anch'esso, a mio parere, da considerare una forma di fragilità umana che, troppo spesso, coinvolge le parti ma soprattutto i minori. Per questo motivo ho iniziato a pensare e guardare alla mediazione familiare quale soluzione integrativa al mio lavoro, per poi scoprirne uno scenario professionale meraviglioso e completamente diverso da quello che svolgo. Ho pertanto intrapreso lo studio di questo nuovo istituto col massimo interesse e coinvolgimento, anche emotivo, e che, non poche volte, mi ha messo nella condizione di "lottare coi diversi cappelli" che ho indossato e/o indosso nel mio cammino di vita professionale ma anche personale (avvocato, giudice onorario, mediatore, ma anche figlia, moglie e madre).

Dalla Scuola Superiore della Magistratura nelle sedi centrale a Scandicci nonché decentrate presso le Corti d'Appello di Brescia e Milano fino alla Scuola di Mediazione familiare di Isabella Buzzi, il mio percorso formativo sul diritto di famiglia, con particolare riferimento alla trattazione del tema di affido minori nelle cause di separazione della coppie di fatto, il mio approccio al tentativo di conciliazione, nelle suddette cause, è stato guidato dall'introduzione al Tribunale di Milano, ed esportato in altri tribunali italiani, del "rito partecipativo" di cui farò cenno come segue:

La Legge 10 dicembre 2012 n. 219, con la riscrittura dell'art. 38 disp. att. c.c., ha attribuito alla competenza del Tribunale ordinario i procedimenti ex art. 316 comma IV c.c. (già procedimenti ex art. 317-bis c.c. prima del d.lgs. 154/2013), attinenti alle controversie in materia di esercizio della potestà genitoriale tra genitori di figli minori nati fuori dal matrimonio. La riforma non ha modificato il rito processuale applicabile che resta quello camerale su diritti soggettivi, ex art. 737 c.p.c. Come noto, ove i genitori siano uniti da matrimonio, il rito processuale è, invece, quello ordinario, per il cumulo oggettivo delle domande inerenti la prole con quella principale involgente lo status dei coniugi: in questo modello processuale, la famiglia può beneficiare di una fase procedimentale preliminare nell'ambito della quale le parti sono convocate e sentite per un tentativo di conciliazione (dinanzi al Presidente) che non ha solo il fine di provocare la ricostruzione del legame familiare in crisi ma anche, eventualmente, la conversione del rito da giudiziale a consensuale/congiunto anche mediante l'intervento del magistrato che suggerisce possibili soluzioni risolutive del conflitto. La fase "conciliativa" ha una evidente importanza: l'eventuale soluzione condivisa dei genitori risolve il conflitto; la decisione giudiziale si limita a chiuderlo. Il rito camerale non prevede una fase preliminare di conciliazione che, invero, con la riforma della [legge 219/12 ha acquisito una maggiore pregnanza. La novella, infatti, amplifica il ruolo del giudice-mediatore,](#)

quale soggetto che non si limita a «decidere dall'alto» ma prova a costruire «dal basso» il nuovo statuto della famiglia disgregata, con la complicità dei genitori, responsabilizzati nell'interesse primario dei figli. Il Tribunale di Milano ha reputato che la gestione del contenzioso inerente le controversie tra genitori non uniti da matrimonio debba offrire al nucleo familiare in crisi l'opportunità di una fase preliminare di tipo conciliativo – in analogia a quanto avviene nel rito della separazione e del divorzio - in cui ai genitori viene anche «suggerito», dal giudice delegato, un possibile assetto regolativo delle nuove dinamiche relazionali: la fase in questione, deve consentire ai genitori di avere un lasso di tempo ragionevole per valutare la proposta del giudice e successivamente deve consentire agli stessi di essere ascoltati. La conclusione della fase pre-contenziosa può, così, concludersi con un accordo dei genitori, recepito dal Collegio: accordo che corrisponde alla proposta del giudice designato; accordo che consiste in una soluzione totalmente o parzialmente diversa, elaborata dai genitori grazie alla assistenza dei difensori nominati, che certamente possono utilizzare il suggerimento del magistrato al fine di convincere le rispettive parti a confrontarsi sui problemi emersi ed a dialogare come padre e madre. La fase conciliativa può anche concludersi con un tentativo di composizione bonaria infruttuosamente espletato: in questo caso, gli atti vengono rimessi al Collegio che provvede alla definizione giudiziale del procedimento, se del caso, previa nuova convocazione dei genitori. Il procedimento così proposto prevede – come avviene per il rito della separazione e del divorzio – una sorta di switch procedimentale: dalla fase conciliativa, in caso di fallimento, si passa alla fase contenziosa. La procedura così concepita certamente può beneficiare dell'apporto collaborativo dei giudici onorari – in quanto già magistrati addetti alla trattazione dei procedimenti ex art. 316, comma IV, c.c. dinanzi al tribunale per i Minorenni. Quanto alla possibilità per giudice di formulare proposte conciliative non vi è ormai ragione di dubitare atteso che la legge 4 novembre 2010, n. 183 modificando l'art. 420 c.p.c. ha espressamente previsto e tipizzato l'istituto, con norma che – come osservato dalla giurisprudenza - non è eccezionale ma emersione in un determinato settore di una regola generale. Ve ne è conferma nel nuovo art. 185-bis c.p.c., introdotto dal decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, considerato dal tribunale di Milano come norma generale (Trib. Milano, 26 giugno 2013). Ovviamente, nel caso in esame, l'intervento giudiziale più che una proposta è un «suggerimento» autorevole, in analogia con quanto previsto dall'art. 316 c.c.; suggerimento che non è vincolante e che viene formulato con spirito conciliativo, in attuazione di quella funzione di “mediazione giudiziale” che in altra sede il Codice espressamente assegna al magistrato della famiglia (v. art. 145 c.c.). La scansione procedimentale, nei suoi tratti essenziali, prevede che, una volta depositato il ricorso da parte del genitore-ricorrente, il Presidente dispone lo scambio delle difese con la controparte, riservando, all'esito la valutazione in ordine ai presupposti o non per la fase conciliativa. Lette le difese, il Collegio può:

- a) fissare direttamente udienza dinanzi a sé, non ritenendo sussistenti i presupposti per formulare un suggerimento conciliativo;
- b) rimettere le parti dinanzi al giudice delegato (onorario) con il compito di suggerire ai genitori una possibile soluzione conciliativa, riservandosi di intervenire successivamente, se fallito il tentativo di conciliazione;

c) pronunciare provvedimenti provvisori, in presenza di conclusioni parzialmente conformi dei genitori (es. entrambi chiedono l'affido condiviso).

La procedura in esame, creando una sinergica collaborazione, e valorizzando anche il ruolo degli Avvocati - cui viene garantito uno spazio processuale di dialogo - consente anche di accelerare i tempi di accesso alla prima udienza giudiziale, cosicché i genitori non debbano attendere 6/8 mesi per la prima convocazione (essendo la prima udienza conciliativa tenuta dinanzi al giudice relatore delegato, accendendo dunque al ruolo delle udienze monocratiche, con tempi di fissazione più brevi). Quanto alla delega al giudice relatore, come noto essa è pacificamente ammessa: costituisce l'espressione di un principio generale immanente (Cass. civ., Sez. I, 16 luglio 2005, n. 15100) quello secondo cui un giudice può essere delegato dal collegio alla raccolta di elementi probatori da sottoporre, successivamente, alla piena valutazione dell'organo collegiale, principio vitale in difetto di esplicite norme contrarie che trova applicazione anche nelle ipotesi di procedimento camerale applicato a diritti soggettivi per quelle ragioni di celerità e sommarietà delle indagini, cui tale particolare tipo di procedimento è ispirato (Cass. civ., Sez. Unite, 19 giugno 1996, n. 5629 In Giust. Civ., 1996, I; Famiglia e Diritto, 1996, 4, 305). ***Il rito sin qui descritto viene definito come «partecipativo» in quanto consente ai genitori di “partecipare” sostanzialmente alla costruzione di una decisione comune, in cui il Ruolo del giudice non è avvertito in termini di soggetto terzo che “impone” la soluzione.***

COME FUNZIONA IL RITO PARTECIPATIVO

Il genitore interessato ad ottenere una regolamentazione giudiziale dei rapporti genitoriali e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, deposita ricorso ex art. 316 c.c. (già ricorso ex art. 317-bis c.c.; norma che, per effetto della l. 154/13, regola l'azione degli ascendenti). Il Presidente del Collegio (sono presenti 3 collegi per la trattazione dei processi), letto il ricorso, nomina il giudice relatore (togato) al quale rimette la responsabilità del fascicolo e, quindi, la supervisione ed il monitoraggio dell'intero sviluppo biologico della procedura, con l'ovvio doveroso compito di riferire al Collegio. Il Presidente, designato il giudice relatore, seleziona i ricorsi giudicati idonei ad una preliminare fase di tipo conciliativo (cd. I filtro), escludendo, dunque, dal rito partecipativo, le procedure in cui emergenti: situazioni patologiche; condizioni di violenza; limitazioni alla responsabilità genitoriale (es. affidamento all'Ente terzo); situazioni di particolare e comprovata urgenza. In questi casi, a seguito della presentazione del ricorso, il Presidente fissa direttamente udienza dinanzi al Collegio, ex art. 737 c.p.c. Per le procedure giudicate potenzialmente conciliabili (totalmente o parzialmente), il Presidente del Collegio assegna un termine al ricorrente per la notifica del ricorso (termine massimo di 30 giorni) ed assegna al resistente un termine (di pari quantità) per la costituzione in giudizio, riservando alla scadenza dell'ultimo termine, ogni ulteriore decisione. Scaduti i termini per le difese, il fascicolo è trasmesso all'attenzione del giudice relatore, per verificare la persistenza delle condizioni sulla base delle quali è apparso utile e opportuno il tentativo di conciliazione (cd. II filtro). Il giudice relatore riferisce in Camera di Consiglio al Collegio che, se non più attuale l'opportunità conciliativa, fissa direttamente udienza dinanzi a sè, ex art. 737 c.p.c., non

procedendo sulla scia del rito partecipativo. ***In caso di giudizio favorevole alla persistenza del rito partecipativo, pur dopo la costituzione del resistente, il Collegio delega la trattazione del procedimento al giudice onorario: un Avvocato familiarista con specializzazione in materia di mediazione e conciliazione, con il fine di proporre una soluzione conciliativa, informare le parti della possibilità di un percorso di mediazione familiare, svolgere una audizione dei genitori sui fatti di causa.*** Terminata la fase di “mediazione” – in cui genitori, avvocati e giudice partecipano alla costruzione di regole condivise per la famiglia disgregata – il giudice onorario rimette gli atti al Collegio che: se è stato raggiunto un accordo, lo recepisce dove non sussistano elementi ostativi oppure, se non è stato raggiunto l’accordo, avvia la fase giudiziale. Il rito partecipativo consente una accelerazione dei tempi di trattazione del processo poiché, dal deposito del ricorso, la prima udienza viene fissata, in genere, entro 90 giorni. In tale rito credo sia più opportuno parlare di “tentativo di conciliazione” che di mediazione (ben diversa), poiché è vero che partecipano tutte le parti coinvolte nella trattazione del caso (genitori, avvocati e giudici) ma il richiamo agli atti d’impulso e di difesa della causa in corso, nonché agli articoli di legge, seppur equilibrati dal buon senso di tutti nelle trattative, ben si distanzia dal prendere in considerazione aspetti emotivi, psicologici delle parti per aiutarle ad autodeterminarsi nella soluzione del conflitto. Il giudice delegato non ha comunque poteri decisori: non può, dunque, nemmeno provvedere all’ammissione di prove che non siano state già ammesse dal Collegio. Le attività che certamente il giudice designato può svolgere, sono quelle delegategli dal Tribunale o con natura e funzione meramente conciliativa.

Come l’AUDIZIONE DEI GENITORI che non deve tradursi in una «delega in bianco» ai genitori affinché parlino a ruota libera dei punti di loro interesse: deve essere mirata e deve avere ad oggetto esclusivamente i punti controversi e per i quali è pendente il procedimento. Ad es., se le parti sono d’accordo sull’affidamento condiviso e il collocamento, queste quaestiones juris non sono rilevanti per la decisione. Se, invece, sono in disaccordo sul quantum del mantenimento, allora sugli aspetti economici deve concentrarsi l’interrogatorio del giudice delegato. L’audizione è libera (117 c.p.c.) e non formale (230 c.p.c.), pertanto l’interrogatorio non può essere utilizzato per la confessione (229 c.p.c.), anche se certamente i risultati dello stesso possono essere poi posti a base della decisione, potendo costituire elementi da cui trarre argomenti di prova. E’ importante che in sede di audizione vengano trascritte fedelmente le risposte delle parti, le quali debbono essere invitate a sottoscriverle. Se rifiutano la sottoscrizione o non possono firmare, se ne deve dare atto a verbale (126, comma II, c.p.c.). L’audizione non è un interrogatorio formale pertanto non sono ammesse domande degli Avvocati i quali possono, semmai, sollecitare il giudice a determinati approfondimenti. L’audizione, comunque, non dovrebbe avere durata di tempo eccessiva. Si suggerisce di contenerla al massimo nella mezzora.

Quando entra in gioco la MEDIAZIONE FAMILIARE nel rito partecipativo:

- sin dalla prima delega del Collegio al giudice onorario, il Presidente, dopo aver nominato il giudice relatore della causa ed oltre a stabilire i termini di notifica del ricorso introduttivo e decreto di fissazione udienza innanzi al Got può invitare le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare.

- All'esito dell'audizione, il giudice delegato certamente può proporre alle parti di sperimentare un percorso di mediazione familiare, ai sensi dell'art. 337-octies cod. civ. ***La mediazione familiare (che sia parziale o globale) rappresenta senz'altro un'occasione di dialogo per i genitori i quali possono beneficiare di un supporto/sostegno per superare eventuali stati emotivi ostativi al raggiungimento di una soluzione pacifica del problema. Perché le parti possano essere rimesse di fronte al mediatore è necessario che:***

1) il giudice designato valuti opportuna la mediazione; 2) i genitori abbiano prestato entrambi il consenso scritto (e firmato) a verbale. In questo caso, acquisito il consenso, il giudice delegato può rimettere le parti dinanzi ai mediatori familiari e differire dinanzi a sé il processo per verificarne gli esiti. L'organismo di mediazione familiare deve essere scelto dai difensori delle parti. In casi particolari, su richiesta dei difensori, il servizio di mediazione viene attivato mediante ricorso al Servizio assistenziale pubblico, delegato all'uopo. Il differimento per il percorso di mediazione dovrebbe essere di almeno quattro mesi. Terminato il percorso di mediazione, il giudice designato incontra nuovamente i genitori. A questo punto, verifica con loro se sono stati raggiunti accordi, anche solo parziali. In quel caso ne prende atto a verbale per i provvedimenti del Collegio. Ascolta comunque i genitori affinché raccontino l'esperienza di mediazione anche al fine di comprendere se – rispetto alla instaurazione del processo – sono stati fatti passi avanti. E' anche possibile che, a quell'udienza, i difensori chiedano un altro rinvio essendo il percorso ancora pendente.

Cap. 2. Introduzione alla Mediazione Familiare, quadro normativo e deontologico, brevi cenni ai diversi modelli di mediazione con particolare attenzione al modello E.S.B.I. della Scuola dr.ssa Isabella Buzzi.

La problematica è e resta sempre attuale, sono mutate nel tempo le leggi e molti aspetti della tematica familiare in conseguenza dei tanti mutamenti sociali, ma l'esperienza professionale che svolgo da 14 anni, il giudice onorario di Tribunale civile, ora impegnata alla sezione IX – FAMIGLIA - del tribunale di Milano, mi conferma giorno dopo giorno, la complessità del tema e le difficoltà di mediare e risolvere il dissidio fra coniugi e/o coppie di fatto ed il conflitto che coinvolge, con loro, gli altri familiari, primi tra tutti i figli: un conflitto che spesso si trascina a lungo attraverso vicissitudini personali e iter giuridici complessi e faticosi. I giudici conoscono bene questo problema e cercano spesso, dal canto loro, di conciliare interessi, richiamare le parti, quando è possibile, all'interesse prevalente dei minori. Molti giudici suggerisco alle parti o invitano le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare, in fase extra giudiziaria o endo-processuale.

Meglio sarebbe se le parti affrontassero il percorso prima di intentare una causa che spesso li vede fortemente agguerriti e concentrati alla ricerca di una spietata vittoria dell'uno sull'altra o viceversa, spesso ignorando l'esistenza, importanza e sofferenza dei figli, invece che calati nella realtà dei problemi che li affliggono. La mediazione familiare viene svolta in un contesto ove non opera il logorio formale dell'iter processuale. Aspetto importante e da non sottovalutare è il ruolo del mediatore familiare nella gestione del conflitto. Il MF è figura ben diversa dalle tante altre figure professionali che inevitabilmente vengono coinvolte nel conflitto coniugale, di coppia o familiare (avvocati- commercialisti - notai-giudici – psicologi- medici- servizi sociali...). Al MF viene richiesto un grande lavoro personale per entrare in un atteggiamento professionale del tutto unico, poiché non occorre solo saper applicare alcune tecniche (che possono anche appartenere

ad altre categorie professionali) ma occorre soprattutto avere una visione del mondo a-giudiziale e comprensiva, ovverosia leggere e capire chiaramente il conflitto, la relazione, la persona e i suoi valori, e MAI decidere, giudicare, prescrivere, consigliare, imporre.

Il MF è colui che aiuta a risolvere vere situazioni conflittuali senza imporre valutazioni o sentenze, diagnosi o pareri. Riassumendo potremmo dire che: IL MEDIATORE DEVE SAPER CREARE UN CLIMA DI DIALOGO SINCERO E PRODUTTIVO e per farlo DEVE:

CONOSCERE LA MATERIA DEL CONTENDERE	MA	EVITARE DI EMETTERE DIAGNOSI O SENTENZE
CONOSCERE LE TECNICHE DI NEGOZIAZIONE	MA	ADOTTARE TALI TECNICHE SOLO PER FACILITARE LA NEGOZIAZIONE TRA LE PARTI
CONOSCERE LE NORME VIGENTI IN MATERIA	MA	SOLO PER SAPERE SE LE PARTI STANNO ASSUMENDO DECISIONI CHE POSSONO ESSERE RINFORZATE DAL CONTESTO LEGALE O CHE RISCHIANO DI ESSERE INUTILI PERCHE' VIOLANO LA LEGGE

Il MF deve accettare l'assunto che ciò che più importa è conoscere che cosa sappiano le parti in lite e che cosa vogliano in quella specifica situazione. Il suo ruolo principale è di restare un **"agente di realtà"**. I suoi principi di base sono legati alla sua posizione di terzietà, intesa come:

- **neutralità** in merito ai contenuti delle trattative tra le parti, per quanto possibile, poiché gli accordi devono essere rispettosi delle normative vigenti
- **imparzialità** rispetto alle posizioni delle parti, ovvero cercare di riequilibrare le dinamiche di potere durante le trattative
- **confidenzialità** ovvero mantenere segreti i contenuti che le parti discutono.

La sua METODOLOGIA si fonda sull'utilizzo di un preciso susseguirsi di fasi consecutive e di precise tecniche operative, la sua ETICA è rivolta a preservare l'auto-determinazione delle parti.

Essere in conflitto con qualcuno spinge a riesaminare le proprie posizioni, a chiarire i propri bisogni e a sviluppare una maggiore capacità di concretizzare i propri valori e principi etici fondamentali, purchè non si scelga di chiudere il dialogo e di dare inizio alla lotta ad personam. In MF occorre che le persone gestiscano direttamente il proprio conflitto, non vivendolo più e solamente come attacco personale, ma anche e soprattutto come un percorso che può portare a casa qualcosa di positivo per se stessi e per gli altri: il MF li aiuterà a saper "stare nel conflitto". Saper "stare" prima ancora che saper "agire" nella conflittualità, significa saper stare nella relazione.

La premessa del mediare i conflitti in famiglia, allora, non è più quella di trovare la soluzione ideale di una controversia e di convincere le parti a realizzarla, come pare accadere nella mediazione civile e commerciale, ma è quella di voler accogliere e di voler conoscere le persone che la stanno vivendo per aiutarle a trovare, sulla base della loro volontà, il loro modo personale per superarla, nel rispetto dei bisogni di tutti coloro che ne sono coinvolti.

Il mediatore familiare ha il difficile compito di condurre le parti ad affrontare il conflitto creando uno spazio e un tempo speciali, costruiti attraverso la propria visione di "artista". Quando, nel

facilitare la comunicazione tra le parti riuscirà a promuovere anche l'empatia reciproca, quando con il reframing saprà aiutarle a ritrovare la loro dignità e a vedersi rispettate, quando nel mantenersi centrato e psicologicamente equilibrato riuscirà a mantenere in movimento lo scambio tra le parti, o l'energia delle trattative, quando avrà raggiunto la padronanza del "timing", ovvero saprà intervenire con armonia e in modo opportuno nel processo, allora avrà raggiunto l'arte della mediazione.

1) QUADRO NORMATIVO ATTUALE:

benchè all'attualità manchi una legge che disciplini compiutamente la figura ed il ruolo del mediatore, non mancano nell'ordinamento giuridico italiano i richiami alla mediazione familiare.

Tra i riferimenti normativi più specifici si citano:

- Legge 28 agosto 1997, n. 285 "disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", ove, l'art. 4 comma 1, lett. i), prevede l'istituzione di servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". L'art. 16 prevede una serie di significativi interventi con il coinvolgimento di comuni, province, e regioni in materia "valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari";
- Legge 4 aprile 2001, n. 154 " misure contro la violenza nelle relazioni familiari". L'articolo 2, che introduce l'art. 342-ter nel codice civile, prevede che " il giudice può disporre altresì, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare nonché di associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne o minori o altri soggetti vittime di abusi o violenza"
- Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli". L'art 1 della legge, contenente varie modifiche al cc, introduce l'art 155 sexies cc, che prevede che il Giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli". Il testo dell'art. 155 sexies cc è poi stato trasfuso nell'art. 337 octies cc.
- Tra le fonti sovranazionali meritano sicuramente un accenno:
- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n 77), l'art 13 prevede il ricorso alla mediazione familiare per prevenire e risolvere i conflitti ed evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinnanzi ad una autorità giudiziaria;
- Raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa R(98)1, del 21 gennaio 1998. Gli artt. 7,9,10 e 11, invitano gli Stati Membri dell'Unione Europea a voler prevedere l'istituzione e utilizzo della mediazione familiare (quale strumento appropriato per la soluzione delle dispute familiari) e individuano e disciplinano i compiti e le funzioni del medesimo familiare.

La professione del mediatore familiare trova attualmente riconoscimento nella L. 4/2013 che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi e che possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa nelle forma del lavoro dipendente. La L 4/2013 conferisce particolare rilievo alle Associazioni a carattere professionale, che hanno natura privatistica e sono fondate su base volontaria, senza vincoli di rappresentanza esclusiva. In particolare alle associazioni è demandata:

- L'adozione di un codice deontologico e l'osservanza delle relative norme
- La potestà disciplinare sugli iscritti
- La promozione e verifica della formazione continua
- L'istituzione dello sportello del consumatore
- Che i loro iscritti siano assicurati per la responsabilità civile

Le associazioni professionali che rispettano tutte le prescrizioni di legge, possono richiedere l'inserimento nell'Elenco delle Associazioni pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico. M.I.S.E

L'A.I.Me.F. (ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDIATORI FAMILIARI) è la prima associazione che, avendo i requisiti di legge, è stata inserita nell'elenco del M.I.S.E.

Altre associazioni sono : A.I.M.S. (ASSOC.INTERNAZ.MED.SISTEMICI)e S.I.Me.F. (SOCIETÀ ITALIANA DI MED FAMILIARI), tutte e 3 le associazioni hanno costituito nel novembre 2016, la F.IA.Me.F, la prima Federazione italiana delle associazioni di mediazione familiare. In definitiva, per un mediatore familiare l'iscrizione ad una delle associazioni menzionate è garanzia di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi.

La mediazione familiare, ancor prima della legge 4/2013, doveva rispondere agli standard europei. Attualmente, per quanto riguarda la normativa italiana, la legge 4/2013 richiede la conformità della qualificazione e della prestazione professionale alla norma tecnica UNI. **Le associazioni di categoria A.I.Me.F., A.I.M.S., S.I.Me.F hanno demandato all'UNI-** Ente nazionale italiano di Unificazione, associazione privata senza scopo di lucro riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le **NORME TECNICHE VOLONTARIE** – cosiddette norme “UNI” – in tutti i settori, industriali, commerciali e del terziario, il compito di elaborare la norma tecnica sulla mediazione familiare.

IN DATA 30 AGOSTO 2016 è stata pubblicata la NORMA TECNICA UNI 11644:2016 “ATTIVITA' PROFESSIONALI NON REGOLAMENTATE- MEDIATORE FAMILIARE – REQUISITI DI CONOSCENZA – ABILITA' E COMPETENZA” .

La norma ha definito in modo adeguato ed univoco i riferimenti della figura professionale di mediatore familiare, stabilendone una omogeneizzazione dei programmi di formazione promossi da enti pubblici e/o privati, al fine di garantire un livello qualitativo di formazione a garanzia dell'utenza nell'incontrare mediatori dotati di adeguata professionalità e dei professionisti stessi. La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale del MF in termini di :

- **Conoscenza**
- **Abilità**
- **Competenza**

In conformità al quadro europeo delle qualifiche (EQF – European Qualifications Framework)

Tali requisiti sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento. In particolare per diventare un MF qualificato ai sensi di tutte le norme sopra citate è necessaria :

- Frequenza di un corso di almeno 240 ore
- 80 ore di pratica guidata e supervisione didattica e professionale
- Un esame di primo e secondo livello

Per continuare a mantenere la qualificazione professionale, annualmente si deve frequentare l'aggiornamento e 10 ore di supervisione.

In conclusione è possibile affermare che la mancanza di un albo "pubblico" dei mediatori familiari o di una legge istitutiva non è in alcun modo preclusiva della qualità della prestazione professionale e della vigilanza sul rispetto delle regole, purchè naturalmente ci si affidi a mediatori che si sono formati secondo gli standard europei, già in precedenza seguiti dalle maggiori associazioni nazionali ed recepiti e perfezionati nella norma tecnica UNI e che sono iscritti ad un'associazione nazionale di categoria, come A.I.Me.F.

- PUNTI SALIENTI DELLA MED.FAM . STANDARD DI CONDOTTA PROFESSIONALE DEI MEDIATORI FAMILIARI.

I tratti salienti della M.F. sono i seguenti:

- a) La netta distinzione dalla mera conciliazione, in quanto rappresenta il tentativo di ripresa di un dialogo interrotto fra le parti, al fine di conseguire una riorganizzazione della loro vita e di quella dei figli minori, mediante il raggiungimento di un accordo volontario e condiviso sugli aspetti personali (principalmente la gestione concreta della bigenitorialità) e patrimoniali.
- b) La priorità attribuita ai bisogni e interessi dei figli, soprattutto se minori.
- c) La configurazione della professionalità del M.F. pienamente autonoma e complementare rispetto a quella dell'avvocato, psicologo, medico, commercialista, giudice. Partendo dalle diverse esperienze comuni di *alternative dispute resolution (ADR)*, il mediatore familiare, è un professionista esperto nelle tecniche di mediazione e di negoziazione, in possesso di conoscenze approfondite in DIRITTO, PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA, con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali.

L'A.I.Me.F. (associazione italiana mediatori familiari) ha elaborato, all'interno del proprio statuto, uno standard di CONDOTTA PROFESSIONALE dei MEDIATORI FAMILIARI, prevedendo che:

- 1) All'inizio del processo di MF, il mediatore deve informare le parti che la natura del processo di mediazione rispetta la VOLONTARIETA' degli interessati nel raggiungere gli accordi, che il MF è un agevolatore imparziale delle trattative di negoziazione, e che non può imporre o forzare le parti al raggiungimento degli accordi.
- 2) Il MF deve assistere le parti nella valutazione dei benefici, rischi e costi della mediazione e dei metodi alternativi a loro disposizione per la soluzione dei loro problemi. Il MF non deve prolungare più del dovuto la mediazione inappropriatamente

o senza necessità, se diviene manifesto che il caso sia inadatto alla Mf o se una o più parti rifiuta o è incapace di partecipare al processo di mediazione.

- 3) Il MF deve declinare l'incarico, ritirarsi o chiedere assistenza tecnica specializzata quando il caso eccede la sua competenza professionale.
- 4) Ogni seduta di MF deve essere confidenziale ed informale. Nessuna relazione peritale o sanzione penalizzante le parti può essere formulata o imposta dal MF o dalla struttura, pubblica o privata, presso cui opera.
- 5) Il Mf deve preservare e mantenere per tutto il processo di mediazione il segreto professionale sul contenuto delle negoziazioni
- 6) Ogni informazione ottenuta dai MF attraverso pratiche, rapporti, conclusioni dei casi, appunti, altre comunicazioni orali o scritte, deve essere considerata confidenziale e riservata e non deve essere resa nota senza il consenso scritto da parte di tutte le parti coinvolte nel processo di mediazione.
- 7) Il mf deve mantenere la confidenzialità della informazioni anche verso terzi, a meno che la parte stessa non ne autorizzi la divulgazione
- 8) Il MF deve mantenere tutte le informazioni confidenziali nel proprio archivio e deve rendere anonime tutte le informazioni di identificazione quando i materiali vengono utilizzati per ricerche, formazione professionale o elenchi statistici.
- 9) Il Mf non deve accettare alcun impegno né portare a termine alcun servizio che potrebbe compromettere la sua integrità professionale.
- 10) Il Mf deve mantenere l'imparzialità mentre stimola le parti all'autodeterminazione nel raggiungimento di un accordo che, nell'essere risolutivo del loro problema, deve essere concreto, legalmente corretto, equo e con opzioni proposte per l'accordo attuabili.
- 11) Il MF deve ritirarsi dalla MF se crede di non poter più garantire la propria imparzialità
- 12) Il Mf non deve accettare o fare regali, richieste, favori, né dalle parti, né dagli avvocati delle parti, direttamente o indirettamente, al passato o presente, nel processo di MF.
- 13) Il Mf deve assistere le parti nel raggiungimento di un ACCORDO CONSAPEVOLE E VOLONTARIO, IL LORO ACCORDO. Le decisioni devono essere prese volontariamente dalle parti stesse.
- 14) Il MF non costringerà una delle parti all'accordo e non prenderà decisioni sostanziali per nessuna delle parti nel processo di MF
- 15) Il MF deve astenersi dall'interpretare intenzionalmente o consapevolmente a favore di una delle due parti il materiale, i fatti o le circostanze, nel corso della conduzione della mediazione.
- 16) Quando alle questioni del poter decisionale tra le parti, il Md deve promuovere un processo equilibrato e deve condurre le parti a prendere decisioni in modo aconfittuale.
- 17) Il MF deve promuovere considerazioni sugli interessi di tutti coloro che restano coinvolti negli accordi attuali o potenziali e che non sono rappresentati al tavolo delle trattative (minori, genitori delle parti, datori di lavoro, ecc)
- 18) IL MF deve promuovere un clima di reciproco rispetto per tutta la durata del processo di mediazione
- 19) Il MF ha il dovere di avvertire le parti dell'importanza della comprensione delle conseguenze legali di un accordo proposto e deve suggerire loro l'opportunità di approfondire questo avvertimento coi loro legali

- 20) Il Mf deve mantenere la competenza professionale all'interno dei requisiti dettati dalla professione di mediatore familiare
- 21) Ogni Mf deve trattarsi da qualsiasi attività che esuli dalla sua competenza professionale e non svolgerà attività legali, terapeutiche, né di consulenza familiare, né consulenza tecnica di parte o d'ufficio nell'ambito dei casi a lui sottoposti come MF in passato, o al presente.
- 22) Ogni MF deve essere incensurato e pienamente responsabile di fronte al tribunale competente riguardo le proprie qualifiche, il suo operato e le disposizioni legali vigenti in materia di famiglia, separazione personal dei coniugi e divorzio. Ogni Mf deve conoscere ed osservare le regole procedurali vigenti.

Le novità del processo di mediazione

Risulta difficile chiedere ai giudici di avere un "occhio di riguardo" per l'aspetto emotivo dei soggetti coinvolti nella separazione. I processi durano tempi infiniti, rinvii di udienze anche annuali, consulenze tecniche a volte inutili e dispendiose, inviti alla mediazione familiare dopo anni di confitti fuori e dentro il tribunale fanno ben comprendere quanto il Foro in Italia non appaia pronto ad essere un ambiente tutelante del benessere delle parti e non riesca a farsi carico di una modalità differente di risoluzione positiva e costruttiva del conflitto. Ecco un esempio riferito da una "reduce" dall'udienza presidenziale: *"l'udienza non era come me l'aspettavo: ha parlato solo il giudice che mi ha detto di lasciar perdere l'addebito perché non ne vale la pena. Ci ha suggerito di mediare a metà le nostre richieste per trovare un accordo e non stare in causa per anni. Dei bambini non ha neanche parlato. Sono rimasta basita: io ero rabbiosa e a fatica controllata".*

"La mediazione è studio e applicazione delle conoscenze sulle radici emotivo-relazionali della conflittualità nascente in specifiche interazioni, finalizzate a facilitarne l'auto-superamento. Il mediatore è colui che aiuta a risolvere situazioni conflittuali senza imporre valutazioni o sentenze, diagnosi o pareri" (Haynes, Buzzi, 2012)

In contesti di questo tipo la MF si può inserire efficacemente ritagliandosi il suo "angolo di cielo" per introdurre nuove modalità comunicative e risolutive dei conflitti all'interno di un ambito morbido, fertile e protetto quale la stanza di mediazione.

Si evince quindi che la MF porta grandi innovazioni per ciò che concerne la separazione, prima fra tutte la centralità dei contendenti nei processi decisionali rinforzando l'autodeterminazione delle parti. Il processo mediativo infatti non prevede deleghe decisionali ad altri (giudici, avvocati, psicologi, ecc) e attribuisce la responsabilità degli accordi e della via per arrivare ad essi unicamente ai confliggenti. Sono solo loro infatti ad avere la possibilità di trovare compromessi opportuni che tutelino il benessere di tutti, in primis dei figli: in mediazione è chiaro che *"il miglior risultato si ottiene quando ciascun componente del gruppo fa ciò che è meglio per se e ciò che è meglio per il gruppo stesso"*. (Haynes, Buzzi, 2012)

L'ottica da assumere all'interno del conflitto viene quindi del tutto stravolta e trasformata rispetto a quella presente del campo classico della separazione: anziché pensare al conflitto come ad un evento che pone in antitesi due parti che si trovano l'una contro l'altra nel tentativo di dimostrare chi ha ragione, lo stesso va vissuto come una fase relazionale che coinvolge in modo circolare la famiglia e all'interno della quale

la coppia genitoriale ha il compito di trovare le soluzioni migliori possibili. Tali soluzioni sono il frutto di una profonda conoscenza della propria famiglia, dei suoi ritmi, delle necessità di tutti e derivano dalla "rinuncia produttiva" che porta ad avere risultati importanti sotto forma di *compromesso*. Non si è più quindi all'interno di un gioco a somma zero in cui si vince o si perde, in cui si è nemici impegnati in una guerra per accaparrarsi quanto più possibile. Il gioco che si fa è di squadra, come in una squadra i compagni possono non piacersi a vicenda e possono non trovarsi d'accordo su molte cose, tuttavia la squadra deve portare a casa il miglior risultato possibile.

Il conflitto quindi va ridefinito in un percorso di responsabilizzazione: i confliggenti imparano a permanere nel conflitto con modalità costruttive senza viverlo come un attacco personale ma come dinamica che si è creata nel tempo e negli anni di relazione, peculiare per quella coppia.

Buzzi (1992) afferma che con la mediazione familiare si passa da una "giustizia imposta ad una giustizia negoziata" all'interno di un clima di collaborazione.

La MF ha inoltre il grande pregio di umanizzare il conflitto accogliendo le persone che ne sono coinvolte e conoscendole in modo genuino e profondo: non ci sono carte ed atti che parlano dei confliggenti, non ci sono cartelle cliniche e pagelle. Ci sono due persone che raccontano di loro, delle loro vite, dei loro figli, che parlano di emozioni, speranze, delusioni, frustrazioni e tutte le informazioni che non possono essere trasmesse nei fascicoli del tribunale. Tutti aspetti questi che, seppur sepsso emergenti nel corso delle cause che tratto, non possono essere totalmente presi in considerazione da un magistrato che ha il compito direttivo ed impositivo del rispetto delle leggi. Per un magistrato non è facile comprendere il vissuto delle parti se non attraverso la lettura degli atti, l'ascolto delle parti in udienza e redazione a verbale delle loro dichiarazioni, supportate dai relativi atti difesa e prove documentali, nonostante non resti comunque indifferente alle emozioni e stati d'animo che le parti stesse manifestano in udienza. In un ottica conciliativa il giudice onorario, applicando le regole del rito partecipativo, in parte riveste il ruolo di mediatore, dico in parte, solo perché la trattazione delle cause con tale rito permette alle parti un maggior tempo di ascolto, scandito anche da rinvii di udienza qualora le parte stesse abbiano intrapreso un percorso di mediazione familiare o comunque abbiano accolto l'invito (e non ordine) del Giudice di intraprendere tale percorso al fine di poter meglio gestire il loro conflitto. Personalmente posso confermare che le parti che hanno intrapreso un percorso di Mf prima di presentare il ricorso o, nella pendenza della lite, col supporto anche di validi legali, sono state in grado di raggiungere validi accordi conciliativi anche in udienza, al punto di rimettere reciprocamente eventuali querele sporte per la troppa conflittualità. Il ruolo di giudice conciliatore o mediatore (che poi mediatore non è) introdotto, a seguito della riforma del diritto di famiglia, col rito partecipativo, trae sicuramente un gran beneficio nella trattazione delle cause di separazione delle coppie di fatto o di modifica alle condizioni di divorzio che, preventivamente o in pendenza di causa, abbiano già intrapreso un percorso di mediazione familiare. Le parti appaiono più attente, collaborative, e concretamente concentrate al raggiungimento di un accordo che non sia frutto di una guerra all'ultimo sangue ma dell'analisi di tutte le possibili ipotesi conciliative che possano portarle all'autodeterminazione della soluzione del problema, con un accordo ancor più chiarito e tutelato dalle norme di legge e che,

ratificato dal Collegio di 3 magistrati diventerà esecutivo, seppur modificabile nel tempo.

In mediazione accade che il trovarsi nella stessa stanza e mostrare, a volte anche in modo inaspettato le emozioni, definire chiaramente i propri bisogni, riportare le proprie difficoltà e delusioni porta a vedersi e vedere l'altro sotto l'aspetto più umano e genuino superando la freddezza e il distacco tipici del conflitto nella separazione che porta due coniugi a divenire due estranei. Il lato umano della separazione non va mai dimenticato: le persone che ora vogliono separarsi e dirsi addio una volta hanno sorriso durante il loro matrimonio, pianto in sala parto, giocato sul tappeto coi figli, urlato per l'ennesima notte insonne, aperto i regali sotto l'albero, fatto le foto al mare...

A differenza di altri percorsi la MF è un confronto amichevole in un ambiente professionale ma informale ed accogliente: rivolgersi ad un mediatore significa avere intenzione di affrontare la separazione in modo pacifico (non vuol dire semplice) senza necessariamente dover distruggere l'altro. Il mediatore è una figura neutrale, non giudicante, facilitante e questo connota il percorso come pacifico e non belligerante. La mediazione è un percorso privato che limita l'intervento esterno al minimo: non sono infatti previste figure terze che intervengono o che possono occuparsi di qualche fase della mediazione stessa.

Il percorso mediativo inoltre ha costi limitati e i tempi sono estremamente ridotti rispetto a quelli a cui è soggetto il procedimento giudiziario: gli incontri infatti sono al massimo 12 da farsi piuttosto ravvicinati nel tempo. Vediamo ora quali **opportunità può offrire la mediazione familiare.**

In una società caratterizzata da un sempre maggior ricorso ad esperti come figure di assistenza, i metodi che incoraggiano invece autonomia e autodeterminazione sono di certo controcorrente. Mai come in questo momento socio-culturale gli individui sono alla ricerca di professionisti a cui delegare le questioni spinose che li coinvolgono, nel tentativo, spesso riuscito, di deresponsabilizzarsi liberandosi da oneri e ruoli che invece dovrebbero vedere il soggetto protagonista delle scelte che lo riguardano. Spesso il professionista viene visto come la panacea di tutti i mali, colui il quale avrà di certo una soluzione "magica". A tal proposito si porta l'esempio della psicoterapia infantile, che negli ultimi anni ha avuto un vero e proprio boom tanto che oggi sembra essere di moda far fare terapia al proprio bambino. Il medesimo atteggiamento è riservato a molti ambiti di vita nella società attuale e questo è dimostrato anche dal gran numero di specializzazioni presenti in ogni città e in ogni settore. Medici, avvocati, psicologi, giudici e magistrati, personal trainer, e chi più ne ha più ne metta, possono correre il rischio di diventare figure che si sostituiscono agli utenti e che forniscono servizi sempre più parcellizzati che rischiano di far perdere il punto di vista globale sulla persona e sulle vicende che la riguardano. In questo contesto, il percorso di MF risulta essere uno strumento altamente innovativo e controcorrente poiché promuove e facilita la ricerca di soluzioni volte al benessere dell'individuo da parte degli stessi soggetti coinvolti nel conflitto. Quello che il mediatore propone quindi è un percorso di certo faticoso perché necessita di rimessa in discussione delle proprie posizioni come pure di ascolto dell'altro; si tratta tuttavia al tempo stesso di un percorso che sostiene l'autonomia decisionale e la promuove in un contesto di responsabilizzazione rispetto agli accadimenti di vita e ai futuri sviluppi. Il percorso che si intraprende con un MF

trasmette progressivamente agli ex partner un senso di autoefficacia fondamentale per ogni individuo: una volta espresse le strategie utili per giungere alla soluzione dei problemi che riguardano la separazione ed i figli, i due sapranno attuarle in futuro, qualora necessario, in modo del tutto autonomo da terze persone. La MF offre quindi le seguenti importanti opportunità:

- 1) L'opportunità principale insita nella MF è diventare quindi protagonisti del proprio futuro, facendo scelte consapevoli e responsabili a fronte di una profonda conoscenza di se stessi, della propria famiglia e dei propri figli. Questo elemento apre la via ad altre dimensioni della separazione, prima tra tutte la diminuzione del senso di impotenza e di tutte le paure ad essa collegate: chi può dire infatti come si concluderà un procedimento giudiziale? Chi ha la certezza che un'eventuale consulenza tecnica d'ufficio fornirà le migliori indicazioni? Come si fa ad avere certezze rassicuranti durante una guerra all'ultimo sangue in cui c'è sempre e comunque un terzo che decide e che poco o nulla conosce delle parti coinvolte? La capacità di gestire le situazioni che ci si presentano rafforza in noi sentimenti fondamentali i quali autostima, fiducia in se stessi e senso di efficacia, elementi che la MF arriva ad implementare durante l'intero percorso e soprattutto quando si giunge alla sottoscrizione degli accordi. Tali sentimenti sono del tutto mancanti quando affidiamo il nostro futuro o il nostro presente ad altri.
- 2) Un'altra fondamentale opportunità offerta dalla MF è quella di riconoscere l'importanza di ritirarsi dal conflitto retrocedendo da posizioni rigide e narcisistiche in cui l'idea di fondo è "io ho ragione, tu hai torto" per collaborare al fine di un bene familiare: i confliggenti, pur rimanendo con il proprio pregresso emotivo rispetto all'ex coniuge, comprendono che è necessario, ma soprattutto utile, andare oltre per trovare nuovi equilibri quotidiani.
- 3) Altra occasione fornita dalla MF è rappresentata dalla possibilità di trovare in tempi rapidi un nuovo ruolo sociale diverso da quello del "separato-confliggente" nel quale spesso ci si rifugia nel tentativo di darsi una nuova collocazione una volta sgretolata la cornice matrimoniale. L'identificarsi come "separato-pacifico" permette di transitare in modo più efficace ad altri ruoli e a nuove dimensioni dirigendo le proprie energie psichiche ed affettive in modo costruttivo per sé e per i figli, liberando la famiglia dalle catene della "guerra aperta".

Viste le opportunità offerte dalla Mediazione Familiare, esaminiamone ora il percorso, dall'origine alla conclusione, ossia dal conflitto all'accordo, anche attraverso i diversi modelli esistenti.

Il mediatore si configura come colui che "abita" i conflitti, che accoglie la sofferenza, diventando "il ponte teso tra le due rive". Non ha potere decisionale nella risoluzione della disputa, le sue capacità sono quelle legate alla capacità di ascolto, di rimanere imparziale e neutrale. Il MF agisce come catalizzatore, in quanto aiuta a modificare la relazione fra gli antagonisti facendola migrare da uno stato di tensione binaria (ove regnano la asimmetria, l'esclusione, la competizione e la violenza) verso un processo a tre poli ove il dubbio, l'interrogativo e le differenze possono coesistere e la responsabilità reciproca viene condivisa. Il MF è colui che non giudica mai, che non dà consigli, non trova né dà soluzioni, ma interviene nel conflitto per dare la parola ora all'uno ora all'altro per consentire l'identificazione del motore, cioè dell'origine della situazione problematica.

Il MF pone al centro di tutto le persone e i loro valori più profondi, quelli che vengono raggiunti e feriti dal conflitto opera affinché emergano e vengano conosciuti e riconosciuti reciprocamente. La MF è un incontro nel quale si scopre che i conflitti non solo necessariamente distruttivi ma possono essere anche generatori di un nuovo rapporto. Il MF, attraverso le sue domande, sollecita un processo di evoluzione. In questo modo le parti in conflitto si liberano della brutalità del conflitto trasformando il loro comportamento in accoglienza.

È opinione condivisa, che il MF restituisca ai genitori il loro potere decisionale, mantenendo per se la semplice funzione di garante del procedimento e delle sue regole. Non decide per gli altri: gli antagonisti devono trovare essi stessi la soluzione dei propri conflitti. Contrariamente alla posizione del giudice, che deve decidere in nome della legge, il MF non decide al posto di altri. La motivazione alla mediazione non può essere imposta ma voluta dai protagonisti stessi ed agevolata dall'esistenza di servizi competenti e facilmente accessibili. Mediatori e parti in conflitto devono sentirsi liberi di impegnarsi nel lavoro di mediazione e, al tempo stesso, di porre termine a questo impegno qualora la motivazione venga a cadere. La MF non deve essere imposta bensì accettata e, meglio ancora, desiderata.

Nella MF si ha l'opportunità di affrontare e risolvere i problemi nel modo più vantaggioso possibile per tutti i membri del gruppo familiare allargato, mantenendo la più totale riservatezza. Infatti il MF non riferisce né al giudice, né ad altre persone che hanno inviato la coppia, quanto abbia conosciuto nel corso della mediazione.

In sintesi si può dire che la mediazione:

- È reciproca, nel senso che si fonda sul comune desiderio di cooperazione;
- Dà potere alla coppia genitoriale;
- Permette di chiarire le aree conflittuali;
- Aiuta a trovare la soluzione migliore per tutti i componenti della famiglia;
- Insegna a collaborare come genitori e a trovare una relazione adeguata con i propri figli;
- Mira a mantenere il rispetto dell'altro almeno come genitore e a consentire ai figli l'accesso all'altro parente e all'altrui stirpe;
- Nel caso di coppie senza figli, permette di definire gli accordi relativi alla vita dopo la fine della convivenza, come la divisione del patrimonio comune.

La mediazione si conclude con la definizione di un accordo che, nei casi di separazione o divorzio, le parti dovranno consegnare ai rispettivi o al comune legale per essere trasfuso nell'atto che verrà poi depositato in Tribunale (ricorso per separazione consensuale, ricorso congiunto per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'autorità giudiziaria, nel rispetto delle decisioni delle parti, se limiterà a controllarne la conformità alla legge ed agli interessi dei figli se presenti, senza determinare o modificare il contenuto.

Brevi cenni ai diversi modelli di MF con particolare attenzione al modello ESBI:

- 1) MODELLO NEGOZIALE: ascrivendolo a John M. Haynes, Fisher e Ury e Christopher Moore,** pone come obiettivo il raggiungimento del miglior risultato possibile in termini di autodeterminazione della coppia attraverso utilizzo di tecniche della negoziazione ragionata in cui il MF svolge il ruolo di traduttore, in grado di restituire alla coppia la sua capacità contrattuale. Tra le tecniche utilizzate il **“problem solving”** come impostazione

della contattazione sulla base degli interessi. Il conflitto è visto come possibilità di crescita e cambiamento. Il MF agisce per tradurre le posizioni verso bisogni ed interessi reali, per arrivare ad una chiara definizione del problema. Altra tecnica utilizzata è il “**brain – storming**” (cd tempesta di idee), per utilizzare la creatività favorendo la sospensione del pensiero critico e determinando un clima di accettazione conducendo i soggetti a superare gli ostacoli disfunzionali per incoraggiarli verso l’autonomia, l’autostima, la sicurezza e condurli sempre più verso la capacità di autodeterminazione che porta alla soluzione del problema.

- 2) **MODELLO STRUTTURATO: ascritto a O.J. Coogler (riformulato da Sara Greebe) , Kasolw e Roberts:** Volto a dare disposizioni chiare sulla tecnica, ad aiutare le parti a raggiungere il massimo beneficio offrendo opportunità equivalenti nel miglioramento della loro qualità di vita. Utilizza tecniche come l’orientamento al compito, il contenimento emotivo, la motivazione alla collaborazione, la centratura sul compito, attraverso il principio dell’equidistanza e la parità dei clienti, la formulazione di obiettivi chiari e predefiniti, la neutralità del mediatore, il porre in evidenza gli interessi comuni che esistono oltre il conflitto, con definizioni “win-win” (vincitore-vincitore) creando le opportunità per giungere ad un vantaggio reciproco e condiviso ed infine il condurre gli incontri in presenza di entrambe le parti e non individuali né alla presenza di figli.

IL MODELLO NEGOZIALE e STRUTTURATO HANNO LASCIATO TRACCE IN OGNI ALTRO MODELLO SUCCESSIVO, ESSENDO STATI IL PUNTO DI PARTENZA E DI RIFLESSIONE DI OGNI PRATICCA DI MEDIAZIONE FAMILIARE

- 3) **MODELLO TRASFORMATIVO: messo a punto da Bush e Folger nel 1994,** definisce la MF come un processo nel quale una terza persona aiuta le parti a ridefinire la qualità delle loro dinamiche relazionali, trasformando il conflitto da negativo-distruttivo a positivo-costruttivo, attraverso l’osservazione e la discussione delle problematiche e delle possibili soluzioni, attraverso le tecniche del “*poteziamento o empowerment*” (rendere la parti capaci di autodeterminarsi nella soluzione del problema relativamente a 5 diversi fenomeni: obiettivi, opzioni, abilità, risorse e capacità di decisione) e del “*riconoscimento o recognition*” (rendere capaci le parti di capire il punto di vista dell’altro)
- 4) **MODELLO VALUTATIVO:** l’accordo è l’obiettivo principale da raggiungere e sancisce il successo del processo, è un tipo di mediazione orientata alla soluzione di tipo globale e negoziale, dove il mediatore assume un ruolo fortemente direttivo, ed è quindi molto coinvolto nel processo di mediazione. Il mediatore propone indicazioni circa le vie da seguire per arrivare alla risoluzione dei problemi ed anche le modalità per comporre il conflitto. Non facilita né promuove le competenze dei soggetti in termini di autodeterminazione, il suo sostegno è fortemente propositivo e suggerisce vere e proprie soluzioni da seguire. Il rischio della polarizzazione tra le parti in questo modello è molto alto. Si tratta di un modello tipico della mediazione civile, NON applicabile alla mediazione familiare.
- 5) **MODELLO di MEDIAZIONE ENDOPROCESSUALE:** è quella mediazione che viene a verificarsi nell’ambito del giudizio di separazione o divorzio, o di revisione delle condizioni di affidamento, dove il tribunale suggerisce interventi di mediazione per risolvere le controversie sull’affidamento e sulla programmazione educativa o delle visite da parte del genitore non collocatario. Il MF

sono per lo più psicologi, psichiatri e assistenti sociale, ma anche avvocati qualora si debbano trattare anche questioni di carattere economico-patrimoniale.

- 6) **MODELLO DI MEDIAZIONE FAMILIARE TERAPEUTICO:** viene fatto risalire ad Irving e Benjamin ed in Italia è in parte riconducibile all'Istituto di Ricerca e Formazione in Mediazione Familiare (IRMeF) di Roma. In questo tipo di MF l'attenzione viene focalizzata sugli aspetti emotivi della crisi nelle relazioni affettive, cercando di risolvere prioritariamente i nodi di digressione comunicativa e di tutte le variazioni prodotte dalle possibili interazioni della coppia. Il principio base sta nell'idea che la possibilità di giungere ad un dialogo cooperativo in una coppia, possa avvenire solo dopo aver eliminato i sentimenti di ostilità, rabbia, rivendicazione, vendetta, che ostacolano ogni possibile e duratura condizione di equilibrio. La cornice teorico-metodologica di riferimento è la lettura clinica della relazione all'interno della coppia genitoriale. Il MF deve neutralizzare o modificare i modelli disfunzionali che sono di ostacolo, per portare i soggetti a ristrutturare le proprie competenze relazionali e comunicative e successivamente, con l'intermediazione e l'intervento di altre professionalità ovvero sia dell'avvocato, arrivare ad un accordo.
- 7) **MODELLO INTEGRATO:** viene fatto risalire a Lenard Marlow ed, in Italia, a Irene Bernardini e al Gea di Milano. Nella mediazione integrale viene dato ampio spazio alla dimensione emotivo-affettiva e la mediazione si adatta alle necessità delle parti stesse che definiscono il processo. L'attenzione è rivolta al futuro ed alla ridefinizione della relazione tra i partners piuttosto che ad ottenere accordi sui diritti legali. Spesso viene condotta col supporto di altri professionisti, consulenti legali ecc...da qui il termine "integrata". È un modello parziale perché tende ad affrontare solo problemi relativi all'affidamento dei figli, integrato da altre professionalità. Il MF assume la cura dei bisogni dei bambini, cercando di riportare i genitori continuamente al centro del lavoro di mediazione anche se la presenza dei figli non è ammessa. Intrapreso il percorso di mediazione, dopo una serie di colloqui in cui si affrontano i nodi emersi fino al raggiungimento degli accordi, a conclusione della mediazione è previsto un follow-up e dopo 2 anni i genitori vengono intervistati da un operatore diverso da quello incontrato in mediazione.
- 8) **MODELLO MEDITERRANEO:** viene fatto risalire ad Anna De Vanna e al Centro Ricerche Interventi Stress Interpersonale, meglio conosciuto come C.R.I.S.I. di Bari. Il modello mette in luce la crisi emotiva coniugale come elemento caratterizzante la necessità dell'intervento, che può essere condotto da uno o più mediatori con il compito di facilitare la comunicazione. Alla coppia viene lasciato il potere e la responsabilità di decidere se e come trovare la soluzione al conflitto. Strumento operativo privilegiato è l'ascolto delle emozioni, per permettere ai coniugi di riconoscere i propri bisogni e valori, e giungere ad un accordo stabile e duraturo, anche nell'interesse dei figli. Il percorso si svolge in diversi incontri, ed è caratterizzato da 4 tappe:
 1. Il **CONSENSO**, il MF incontra i protagonisti del conflitto per acquisire il consenso all'avvio del percorso
 2. La **FATTIBILITÀ**, le parti si trovano uno di fronte all'altra per sperimentare col MF se il percorso di MF è percorribile
 3. La **MEDIAZIONE**, dove il MF non segna il percorso, non indica traguardi ma vigila e tutela i viandanti con responsabilità. Per fare questo si affida alla loro capacità di ascoltare. Obiettivo di MF è incontrare entrambi i protagonisti del conflitto, riconoscerli

al di là dei loro ruoli, riscoprirli come persone che vivono un momento di sofferenza e non come avversari.

4. L'**ESITO**: la qualità dell'esito dipende dai miglioramenti nella comunicazione tra le parti, al rinvenimento di accordi condivisi da entrambe le parti, alla loro "pacificazione".
- 9) **MODELLO INTERDISCIPLINARE**: viene fatto risalire a Sauber, Gold e, in Italia ad Anvolfi, Calbrese ed al centro Se.Ra (senza rancore) dell'Aquila. Simile al modello integrato dal quale si differenzia perché in questo i diversi professionisti cooperano contemporaneamente. E' quindi una mediazione caratterizzata dalla presenza di co-mediatori, uno che cura ed accompagna le parti come nel modello terapeutico e l'altro che affronta le questioni di diritto a tutela della parte potenzialmente più debole, figli e parte.
- 10) **MODELLO RELAZIONALE-SIMBOLICO**: viene ricondotto all'equipe interdisciplinare del Centro studi e ricerche sulla famiglia dell'Università Cattolica di Milano, nonché a Cigoli, Scabini e Marzotto. E' "relazionale" perché si occupa di legami di coppia tra generazioni e "simbolico" perché è interessato al fondamento delle relazioni familiari al di là dei cambiamenti sottrici. Vuole riconoscere il valore del legame familiare. Qui la mediazione è lo spazio di facilitazione e sostegno al processo di rinegoziazione delle relazioni familiari. Si tratta di una mediazione globale a fasi consecutive:
- Domanda di accesso
 - Presentazione del processo di mediazione, i suoi obiettivi e condizioni di praticabilità o meno
 - Seguono incontri volti a verificare le condizioni di mediabilità e definizione del contratto di mediazione, regole di lavoro, temi da trattare rispetto ai quali sviluppare la negoziazione e prendere accordi.
 - Fase negoziale, in diversi incontri, condotta con la logica della "negoziatura ragionata" in cui i genitori sono chiamati ad esaminare i problemi relativi ai figli, ai beni materiali ed esaminare rispetto ad essi le opzioni che vadano bene a tutta la famiglia.
 - Si conclude con la stesura del "progetto d'intesa", un documento che sottoscritto dai genitori viene consegnato ad ognuno di loro per essere eventualmente presentato all'avvocato e portato in giudizio.
- 11) **MODELLO FAMILIARE BASATO SUI BISOGNI EVOLUTIVI**: viene fatto risalire a Francesco Canevelli, e Marina Lucardi del centro per l'età evolutiva di Roma. E' un modello orientato alla ricerca di un equilibrio tra aspetti pragmatici (ricerca di accordi legati ad aspetti della separazione) ed emotivo-relazionali (relativi all'evoluzione del rapporto tra ex partner), tra superamento dell'evento critico e ridefinizione personale.

Non è prevista la presenza dei figli. Diverse fasi:

- Iniziale, incontro, accoglienza, domande delle parti e spiegazioni dal Mf e verifica delle condizioni di mediabilità.
- Prima fase, obiettivo individuare un'area della separazione sulla quale confrontarsi. Qui il MF ha un ruolo direttivo perché le parti si trovano a fare i conti con la conflittualità. Lo scopo del Mf è quello di facilitare la comunicazione.
- Fase negoziale, obiettivo il raggiungimento di un accordo che possa diventare oggetto di successive verifiche e formalizzazioni. Qui il MF ha funzione di stimolo e contenimento volto a creare un clima interattivo.

- TECNICHE USATE: “sbilanciamenti”, attraverso movimenti il MF si avvicina all’uno e all’altra per creare una reazione empatica e “traduzioni” con le quali il MF ripete in modo nuovo e diverso quanto detto dai partner al fine di introdurre elementi di condivisione.
- Fase finale di verifica e formalizzazione degli accordi.

12) MODELLO DI JAQUELINE MORINEAU: il modello nasce in ambiente penale minorile, per essere poi adottato anche in altri contesti come quelli delle famiglie con trascorsi di abusi e violenza. Il MF creerà una sorta di “bolla” all’interno della quale una parte, la vittima, avrà la possibilità di raccontare il suo vissuto, “gridare il proprio dolore” e l’altro ascolterà in silenzio. Il modello Morineau segue lo schema della tragedia Greca:

- Theoria:** Il parti possono esprimere i fatti senza essere interrotte. Avviene l’ascolto. Sarà Cinzia a parlare e Luca ascolterà, come se stesse vedendo un film, senza mai interrompere.
- Crisis:** è il confronto dei due mondi e dei sentimenti, questa fase permette l’evoluzione del conflitto e permette di scoprire nuovi termini di relazione. In questa fase il MF provvederà a fare una sintesi descrittiva di tutto ciò che le parti hanno raccontato, senza esprimere giudizi, e restituendo solo le emozioni emerse nel loro racconto. Così facendo, accogliendo la fonte dei sentimenti che creano il vuoto, separazione, isolamento e solitudine, è possibile condurre le parti a confrontarsi e ad interrogarsi reciprocamente su questo piano: entrano nel mondo della crisi nel quale le parti potranno riconoscersi al di là del proprio ruolo di vittima e carnefice (o reo)
- La Catharsis:** che è la fase della purificazione e del superamento della sofferenza. Il MF cerca di uscire dal problema, accantonare i nodi del conflitto per provare a favorire una nuova e più umana conoscenza tra le parti, con domande normali sulla loro vita, sul lavoro, sui loro desideri, e aspettative.

13) MODELLO ECLETTICO O E.S.B.I. DI ISABELLA BUZZI, studiato al corso e contenuto nel volume adottato. Non contiene modelli ascrivibili alla mediazione clinica o terapeutica, ma se risultasse opportuno un sostegno psicologico sarà il MF stesso a rimandare all’opera di un professionista.

Il MF aiuterà le parti a sviluppare a sviluppare comprensione, lascerà che siano le parti a possedere il conflitto, permetterà la tensione necessaria ma solo se sopportabile per le parti e andrà al di sotto del problema apparente.

Tra le TECNICHE utilizzate: ***reframing*** (nelle sue forme di riassunto, parafrasi, perifrasi, traduzione, specchio, restituzione e looping), ***l’uso della domanda, la reciprocizzazione, il futurocentrismo, la normalizzazione, la dissonanza cognitiva, le inversioni di ruolo, la simbolizzazione, (o tecniche simboliche), i sentiti emozionali, la razionalizzazione cognitiva, l’ascolto empatico attivo, l’analisi della domanda, il brainstorming, la negoziazione ragionata, l’uso dei paradossi e diverse altre.*** In caso fosse necessario perché la coppia ha un vissuto di violenza o abuso che impedisce ai genitori di collaborare nella cura dei figli, viene condotta anche una seduta secondo il modello catartico (Jaqueline Morineau).

Cap.3. Rapporto tra la Mediazione Familiare ed il Processo - fasi pre-endo e post processuale – e differenze tra le tante figure professionali ed istituzionali coinvolte nella gestione del conflitto di coppia e familiare.

La legge 54/2006 per la prima volta ha introdotto a livello normativo, nel nostro ordinamento, la mediazione nelle controversie di separazione e divorzio, attraverso l'inserimento dell'art 155 sexies cc, rubricato " poteri del giudice e ascolto del monore", che al secondo comma disciplina espressamente il ricorso alla mediazione in tema di conflitti familiari, consentendo al giudice della separazione, ove ne ravvisi l'opportunità, di rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 cc e di invitare le parti ad avvalersi di esperti per tentare una mediazione, al fine di addivenire ad un accordo che tenga in particolare considerazione la tutela dell'interesse morale e materiale dei figli (il testo dell'art155 sexies è stato trasferito interamente, con le opportune modifiche, all'art. 337 ocites cc per effetto del D.lgs 154/2013). Si è trattato di un "primo timido riconoscimento alle potenzialità di uno strumento emergente di grande interesse per la dimostrata capacità di avviare a soluzione dei problemi tipici della coppia che si separa". La norma risulta comunque ambigua e non del tutto appagante poiché non va di certo a vietare l'istituto, ma nemmeno a promuoverlo né a disciplinarlo in via generale.

Tuttavia, affinché sia data al Giudice la possibilità di rinviare l'adozione dei provvedimenti reattivi ai figli al fine di tentare una mediazione tra i coniugi, la legge stabilisce 3 presupposti applicativi:

- 1) che egli ne ravvisi l'opportunità
- 2) Che le parti siano state sentite
- 3) Che le parti abbiano prestato il loro consenso

Quanto al punto 1) Vero è che l'opportunità di mediare e quindi la valutazione di mediabilità delle parti è prerogativa esclusiva del mediatore, quindi non è chiaro su quali basi il giudice debba compiere tale valutazione.

Quanto al punto 2) la legge richiede che le parti siano sentite, poiché si presuppone che il giudice, solo dopo averle sentite possa valutarne l'opportunità di cui al punto 1) parti intese in senso sostanziale perché non possono essere sostituite dal difensore in una attività che non conosce deleghe.

L'ultimo presupposto è quello più importante, essenziale ed indispensabile per il buon esito della mediazione: il **CONSENSO DELLE PARTI**. E' proprio il consenso delle parti ad intraprendere il percorso di mediazione che rende possibile l'intervento dei mediatori. Il consenso deve essere **LIBERO** e **SEMPRE REVOCABILE** da parte da parte dei coniugi.

In sintesi il legislatore consente alle parti di sfruttare l'occasione di far valere i propri interessi e bisogni, ideando in tal modo soluzioni negoziali che mirino a soddisfare in primis l'interesse prioritario del minore laddove presente. Il riferimento alla mediazione contenuto nell'art. 337 ocites cc, infatti, parla della necessità di trovare un accordo con "particolare" riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli, senza pertanto escludere che a ricerca di un accordo tra le parti possa essere utile anche alla tutela di ulteriori interessi, ove quello dei figli non rientri tra le questioni che dividono i coniugi.

CI SI E' CHIESTI QUALE SIA IL GIUDICE COMPETENTE ED IN QUALE FASE DEL GIUDIZIO LA MEDIAZIONE POSSA ESSERE EFFETTUATA. La legge 54/2006, infatti, si limita a stabilire che il "tentativo di mediazione" precede l'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti reattivi all'affidamento della prole, non andando a specificare in alcun modo quale sia il momento opportuno in cui espletarla, se in una fase specifica o in qualunque fase. Se da un lato

già la fase iniziale del giudizio può essere appropriata per favorire il raggiungimento dell'accordo tra genitori, non si può trascurare il rischio dell'eccessiva dilatazione dei tempi processuali, con un ritardo nell'adozione dei provvedimenti provvisori. D'altra parte non è da escludere che posticipare la mediazione alla fase davanti al Giudice istruttore, allontanandosi così sempre di più dal tempo in cui la crisi è insorta, potrebbe ridurre le percentuali di successo della stessa.

Come si è sottolineato, il ricorso alla mediazione può essere utile ed opportuno "durante tutto l'arco della controversia, non appena si manifestino i presupposti per sperimentare con successo tale metodo di componimento, e dunque fin dalla fase presidenziale". Anzi molto probabilmente è proprio in tale fase che il ricorso ad un terzo neutrale, che possa aiutare le parti a trovare da soli un componimento dei loro contrasti, ha maggiore possibilità di successo: un intervento così precoce, infatti, fa sì che le parti si presentino al mediatore quando le loro posizioni non sono ancora radicalizzate, e quando il calarsi nelle ottiche e negli scontri giudiziari abbia definitivamente regredito la loro possibilità di avvicinarsi l'una all'altra.

CI SI E' INTERROGATI, INFINE, SUI POSSIBILI ESITI DELLA MEDIAZIONE.

IN CASO DI ESITO POSITIVO, bisogna distinguere:

<p>1. SE LA MEDIAZIONE ESPERITA PRIMA DI UN RICORSO GIUDIZIALE</p>	<p>La FORMALIZZAZIONE dell'ACCORDO avverrà in - un ricorso per separazione consensuale o per divorzio congiunto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti genitori figli all'esito di una convivenza di fatto o per la modifica delle relative condizioni.
<p>2. SE LA MEDIAZIONE ESPERITA CON SUCCESSO DOPO LA L'INSTAURAZIONE DI UNA PROCEDURA CONTENZIOSA</p>	<p>Darà luogo alla trasformazione della giudiziale in consensuale, attraverso la richiesta di un mutamento del rito se in fase presidenziale o con la precisazione delle conclusioni congiunte se l'accordo interviene all'esito del iter giudiziario.</p>

La c.d. TREGUA LEGALE è ovviamente fondamentale nel caso in cui le parti abbiano accolto l'invito del Giudice o si siano autonomamente dettinate ad intraprendere un percorso di mediazione familiare quando è in corso l'iter giudiziario: non è immaginabile, e sarebbe improduttiva di qualunque beneficio, una mediazione familiare svolta in parallelo al processo (immaginiamo gli umori della coppia in mediazione nello stesso periodo in cui i loro legali stanno predisponendo le memorie istruttorie o, ancora peggio, in fase di assunzione delle prove testimoniali).

SE IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE ESPERITO IN PENDENZA DI GIUDIZIO HA UN RISVOLTO NEGATIVO, LA CAUSA RIPRENDERA' IL SUO CORSO.

“ una volpe che non aveva mai visto un leone, la prima volta che se lo trovò davanti, provò un tale spavento alla sua vista che quasi ne morì. La seconda volta che lo incontrò si spaventò sì, ma non proprio come la prima, quando poi lo vide per la terza volta, trovò un tale coraggio da avvicinarsi a

lui e attaccare persino bottone e da quel giorno non si stancò mai di ascoltarlo sicura che, dall'esperienza di un animale così astuto e bravo cacciatore, avrebbe tratto solo vantaggi.

(da Esopo)

Se imparassimo a conoscere ciò che ci spaventa, riusciremmo a superare le nostre paure.

Ecco come l'approccio alla mediazione familiare in sinergia con altre professioni possa essere d'aiuto alla soluzione delle controversie familiari .

LA MF – IL PROCESSO – LE ALTRE FIGURE PROFESSIONALI O ISTITUZIONALI DI AIUTO-CURA-ASSISTENZA ALLE COPPIE IN CRISI - ANALOGIE – DIFFERENZE- SINERGIE:

➤ **CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E MEDIAZIONE FAMILIARE**

Il giudice della separazione e del divorzio è un soggetto terzo e neutrale, essendo questa erietà connaturata nella sua figura istituzionale, tuttavia il giudice NON E' E NON FA IL MEDIATORE FAMILIARE

IL MEDIATORE FAMILIARE è imparziale ma deve avere una neutralità diversa e, se possibile, di grado ancora più elevato: se la mediazione dovesse fallire, il GIUDICE infatti sarebbe chiamato a decidere, e la consapevolezza di tale ruolo di fatto gli impedisce di svolgere una funzione mediativa insensu tecnico, con l'effetto che potrà il giudice procurare una conciliazione ma non potrà mai assumere la veste di mediatore familiare.

Dal mediatore familiare, viceversa, deve sempre esulare il giudizio, così come l'autorità. Egli potrà guidare le parti, sulla base dell'esperienza maturata, verso una determinata soluzione, ma non assumerà mai alcun tipo di decisione per loro.

Nei procedimenti di famiglia ed in quelli di separazione e divorzio in particolare, conciliazione e mediazione non sono due concetti sovrapponibili assimilabili sotto un unico quadro di riferimento ma, almeno se si vuole aver riguardo a quella che comunemente viene intesa come mediazione familiare in senso tecnico, rappresentano due diverse metodiche di approccio al conflitto, proprie di soggetti, caratterizzati da diverse professionalità, condotte attraverso interventi di segno diverso e che si collocano in tempi e ambiti fra loro difforni, quantunque per certi versi omogenea sia la finalità di entrambi sottesa, ovvero quella di spostare la risoluzione del conflitto da un ambito totalmente e radicalmente giudiziale a quello di una raggiunta condivisione: e sarà così che l'intervento autoritativo potrà cedere il passo ad una più diretta responsabilizzazione delle parti contendenti, secondo quel progetto di graduale e "morbida" de-giurisdizionalizzazione delle relazioni che massima considerazione deve trovare nei conflitti di natura familiare.

➤ **MEDIAZIONE FAMILIARE E CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO.**

La MF è un istituto completamente diverso, da tutti i punti di vista, anche rispetto alla CTU (consulenza tecnica d'ufficio). I confini sono estremamente chiari, si tratta di due mondi che NON DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE CONFUSI. Per fornire un quadro immediato delle differenze, segue lo schema **estratto dal sito internet dell'Associazione Italiana dei Mediatori Familiari**

		CTU ex art. 61 c.p.c – Altri Ausiliari ex art. 68 c.p.c	ESPERTO MEDIATORE FAMILIARE ex art. 155 sexies c.c.
1	BENEFICIARIO ATTIVITA'	Giudice ai fini della decisione	Parti ai fini della composizione del conflitto
2	ACCESSO PER LE PARTI	Obbligatorio su provvedimento del Giudice	Volontario su scelta delle parti
3	AMBITO ATTIVITA'	Endo-processuale	Extra-processuale
4	CONFERIMENTO INCARICO	Nomina e quesito del Giudice	Scelta delle parti
5	GIURAMENTO	SI	NO
6	RESPONSABILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Civile - Penale generica - Penale specifica come pubblico ufficiale - Sospensione dell'esercizio 	<ul style="list-style-type: none"> - Civile - Penale generica
7	RAPPORTO CON IL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO	<ul style="list-style-type: none"> - Relazione e processo verbale - Chiamata a chiarimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riservatezza e confidenzialità sul contenuto degli accordi. Eventuale comunicazione dell'avvenuto o meno percorsi di mediazione
8	COMPENSO	Liquidato dal giudice	Concordato tra le parti ed il mediatore
9	INCARICO CONFERITO	Di tipo valutativo attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - Consulenza - Descrizioni - Indagini 	Di tipo compositivo attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione della conflittualità - Miglioramento della comunicazione
10	RUOLI E FUNZIONI	Con competenze tecniche specifiche nominati dal Giudice per giurare e rispondere ad un quesito	Con competenza specifica nella mediazione familiare, incaricato dalle parti in funzione di

			esperto mediatore ex art. 155 sexies cc
11	ATTIVITA'	Consulenza tecnica finalizzata a svolgere l'incarico di tipo valutativo ricevuto nei limiti del quesito e nel rispetto del c.p.c senza avviare un percorso di mediazione familiare	Attività di mediazione con esclusivo intento compositivo e negoziale, nel rispetto del codice deontologico dei mediatori familiari, senza redazione di realzione tecnica

Altre figure diverse ma complementari alla medizione familiare

Il precesso di separazione, nelle sue fasi evolutive, implica una riorganizzazione dei ruoli e delle funzioni della coppia ma anche una rielaborazione sul piano affettivo ed emotivo, a livello interno ed esterno della relazione coniugale.

Diverse sono le figure professionali a cui un individuo o una coppia può rivolgersi per avere un supporto in questi periodi di particolare fragilità del ciclo di vita della famiglia. Nonostante l'analogia tra le situazioni di separazione, ogni coppia segue il proprio percorso emotivo evolutivo al quale deve essere restituito spessore sul piano affettivo a vicende appiattite dal conflitto.

➤ **Il COUNSELING è uno tra i possibili percorsi di intervento.**

La professione è disciplinata dalla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e si caratterizza come una relazione di aiuto fondata esclusivamente sulla:

- relazione interpersonale
- ascolto
- comunicazione

E' un percorso che non "cura", ma, appunto, "aiuta" a crescere e a sviluppare le potenzialità che sono racchiuse in ognuno di noi. Tale processo avviene attraverso una tecnica di ascolto attento, partecipe e non giudicante, al fine di far acquisire alle persone una maggiore consapevolezza di sé. E' un percorso che ha come obiettivo il miglioramento della qualità di vita delle persone sostenendone i punti di forza e mettendole nelle condizioni di compiere scelte più consapevoli, elaborare strategie e soluzioni ai problemi, rafforzandone il senso di identità e la capacità di autodeterminazione (empowerment)

GIA' DA QUESTI ASPETTI GENERALI E' POSSIBILE COGLIERE LE DIFFERENZE CON LA MEDIAZIONE FAMILIARE.

CONSELOR – CONSELING	MEDIATORE FAMILIARE – MEDIAZIONE FAMILIARE
<ul style="list-style-type: none"> - Può operare anche con un solo partner - Si concentra sui sentimenti, sulle percezioni e sui rapporti tesi 	<ul style="list-style-type: none"> - Coinvolge sin dall'inizio entrambi i coniugi - La sua attività è proiettata al futuro

- Accentua il tutto sul “qui ed ora” del cliente (cioè sul tempo presente)	- Prende in considerazione i vissuti emotivi e bisogni profondi delle parti al solo fine di consentire l’elaborazione interiore dell’evento “separazione/divorzio” ed il raggiungimento di un accordo che possa soddisfare gli interessi di tutti i componenti della famiglia e che, proprio per questo, possa essere più stabile e duraturo possibile.
- Ha come obiettivo quello di accrescere la comprensione personale e non esclude la riconciliazione della coppia	- Guida le persone a potenziare la propria personalità, ma mantenendo sempre l’obiettivo che la coppia raggiunga gli accordi sugli aspetti della separazione.
- E’ estraneo al processo legale	- E’ complementare al processo legale

➤ ASSISTENZA LEGALE

Altra differenza va fatta con l’assistenza legale. Il setting mediativo, crenado un luogo neutro ed accolgente, permette alle parti di negoziare le questioni relative alla propria separazione sia riguarda gli aspetti relazionali che economici. L’obiettivo della mediazione è elaborare un accordo raggiunto dalle parti e sottoscritto dalle stesse.

E’ necessario poi che l’elaborato sia esaminato da un legale (o due) che lo trasformerà in atto giuridico da depositare in Tribunale, tramite una procedura legale congiunta con lo scopo di ottenere il decreto di omologazione degli accordi da parte del Tribunale competente.

Il lavoro dei due professionisti (mediatore ed avvocato, sarà autonomo e differente ma, al tempo stesso, complementare

MEDIATORE FAMILIARE	AVVOCATO
- Durante il processo di mediazione non prende le parti di nessuno - Equiprossimo alle parti - Imparziale	- Tutela gli interessi del suo cliente ed offre una consulenza in base alla propria competenza professionale - E’ indispensabile per gli aspetti di natura economica e patrimoniale
- Non può e non deve sostituirsi all’avvocato	- Se l’Avv è anche MF, può dare informazioni su processo di MF, metodi, costi e benefici, principi ed obiettivi, rispetto a quello giuridico ma poi deve invitare la coppia ad altro professionista.

E' necessario considerare la MF come un intervento di "degiuridificazione" del conflitto, ma anche come affincamento rispetto al sistema legale e volta a riaprire i canali comunicativi tra le parti.

La MF ottiene migliori risultati quando è frutto di collaborazione tra le diverse competenze e l'Avvocato riesce a fornire la propria assistenza se si trova davanti un sistema che opera in condizioni meno critiche di emotività e più garantite dal punto di vista del benessere dei minori, sia nelle prime fasi della separazione che in quelle successive, essendo la separazione un evento sia giuridico che relazionale.

➤ PSICOTERAPIA

E' un ramo dell'arte di guarire, che si è sviluppato ed ha raggiunto una certa autonomia solo negli ultimi 50 anni. Si può dire che la psicoterapia è un processo in cui una persona, una coppia, una famiglia, incontrano un professionista con l'obiettivo di risolvere i propri problemi relativi alla sfera del comportamento, delle emozioni, delle credenze, o del proprio modo di pensare. Lo psicoterapeuta si avvale di conoscenze che riguardano, da un punto di vista teorico, la comprensione del funzionamento dell'essere umano dal punto di vista psicologico e, da un punto di vista pratico, l'utilizzo di strumenti di intervento veri e propri, come ad esempio l'analisi dei sogni, l'intervento paradossale, il colloquio.

Il bagaglio di conoscenze, teoriche e pratiche, del singolo professionista può variare molto a seconda dell'approccio psicoterapeutico che questi segue.

Diversamente da quanto avviene in psicoterapia, nel setting mediativo generalmente i sentimenti, le situazioni, le percezioni reattive al passato del singolo e della coppia non vengono approfondite proprio perché ciò che caratterizza la mediazione familiare è la modalità con cui ricerca soluzioni concrete volte ad aiutare i coniugi nel difficile compito di riorganizzare le loro vite e quelle dei figli a seguito della separazione o divorzio. Il percorso di MF è più incentrato verso il FUTURO: il professionista cercherà di aiutare la coppia ad individuare le possibili strade da percorrere per riprogrammare il nuovo assetto familiare a seguito della separazione. Si lavora con la coppia, mentre in psicoterapia si può lavorare anche col singolo.

Gli aspetti che accomunano la MF alla psicoterapia sono:

- Entrambi hanno come oggetto una coppia in difficoltà, ossia due persone che condividono o hanno condiviso un rapporto d'amore, ma si sono arenati di fronte ad alcuni ostacoli e per superarli necessitano di un aiuto esterno.
- In entrambi i casi il professionista effettua una serie di incontri preliminari con i partners per decidere se ci sono i presupposti per lavorare insieme.

- Sin dall'inizio vengono stabilite le regole del processo ed il tipo di procedura che verrà eseguita.
- In entrambi i casi si utilizza un setting ben definito stabilendo durata e frequenza degli incontri nonché obiettivi da raggiungere
- Il professionista non va a sostituirsi a loro ma li aiuta ad autodeterminarsi nel raggiungimento degli obiettivi e soluzione del problema.
- Entrambi i professionisti, nelle sedute, fanno ricorso alla tecnica del reframing, che consiste nella riorganizzazione delle narrazioni portate dalle parti attraverso il cambiamento di alcune parole o la connessione tra le stesse.

Ma:

LA TERAPIA DI COPPIA	LA MEDIAZIONE FAMILIARE
Agisce su un sistema disfunzionale che deve "essere curato", dove i livelli di sofferenza sono così alti che, a volte, possono portare alla comparsa di sintomi patologici.	Agisce su un sistema "sano" ma disorganizzato, che presuppone una presa di coscienza da parte dei partners, a cui è richiesta collaborazione per giungere a degli accordi caratterizzati da equità e giusti per tutti.
Diversi incontri	È scandita da un numero definito di incontri
Agisce sui vissuti psichici ed emotivi che vengono portati dalla coppia, entra nel merito delle teorie personali dei due partners ed analizza i patterns di relazione per comprenderne la funzione ed il significato.	Gli argomenti trattati sono palesi e dichiarati, toccano problemi di tipo pratico e organizzativo.
Gli aspetti trattati in terapia hanno carattere generale e coinvolgono tutta la vita dei due partners, i problemi hanno un contenuto prevalentemente psichico-relazionale.	L'obiettivo finale è differente.
Uso della tecnica del REFRAMING, per rendere le emozioni e liberare attaccamenti e avversioni normali o patologiche	Uso del reframing non per riassumere tutto quello che le parti dicono ma solo quello che il MF ritiene più importante. Il reframing in MF permette di rallentare il ritmo della seduta e di adattarlo al timing del processo di mediazione; di controllare con le parti di aver compreso quanto portate; di fare arrivare alle parti di essere state ascoltate e capite; di eliminare le informazioni superflue; di evitare di assumere un ruolo giudicante o terapeutico. "Il MF ha il compito di rendere chiaro ai clienti ciò che è importante, accogliendo la loro emotività, senza sommergersi ad analizzarla e conducendoli verso i loro bisogni personali, contenuti nelle informazioni relative al problema e alle sue soluzioni" (Haynes, Buzzi, 2012 pag. 91
SETTING: una stanza con uno specchio unidirezionale, dietro il quale sta l'equipe terapeutica che fornisce uno sguardo altro ai terapeuti in seduta, a volte presenza di più poltrone in cerchio e presenza di almeno due terapeuti. Conversazione raccolta e rispettosa ma nello stesso tempo pubblica.	SETTING: semplice e gradevole, opportuno un tavolo rotondo per creare equidistanza tra le parti ed il MF, con sedie o poltroncine posizionate in circolo. Ognuno sarà ascoltato e lo sguardo sarà rivolto al futuro senza biasimi e ricriminazioni. Riservatezza.

Cap.4. Conclusioni di Antonella Nardo: percorso formativo sulle conflittualità familiari e di coppia, dalla magistratura onoraria (S.S.M, scuola superiore della magistratura) alla mediazione familiare (Scuola di Isabella Buzzi) e sue potenzialità in un'ottica multidisciplinare della gestione dei conflitti.

Colloco intorno al 2013 il mio primo incontro ravvicinato con la mediazione familiare, un faccia a faccia che aveva il volto sorridente, solare, gentile e convincente di Isabella Buzzi, stimata Mediarice Familiare, dottore di ricerca in psicologia, pedagogista, counselor umanistico (supervisor), consulente e mediatrice familiare e mediatrice civile e commerciale, formatore accreditato e responsabile scientifico nella mediazione civile e commerciale, nonché fondatrice dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F) alla quale mi rivolsi nella speranza di poter meglio capire e far capire anche alla magistratura, cosa fosse questa nuova pratica. Dopo 13 anni di servizio quale Giudice onorario di tribunale civile, impegnata, per la sezione tutele, ad esaminare innumerevoli casi di fragilità umane (anziani, disabili, malati psichiatrici, ludopatici ecc, persone in coma vegetativo reversibile), spesso in corsie di ospedali, reparti di terapia intensiva e / o case di cure per anziani, dopo aver assistito e trattato casi peculiari, drammatici ed osservato anche l'indifferenza e/o la conflittualità parentale intorno a tali casi di fragilità, con la mia destinazione dal 2014 al 2019 al ruolo di giudice delegato al rito partecipativo dal Collegio Famiglia del Tribunale di Cremona per poi passare alla sezione IX civile specializzata (famiglia – minori) del tribunale di Milano, ho iniziato a confrontarmi con le non meno traumatiche crisi coniugali e coppie di fatto e con i drammi familiari che spesso, troppo spesso, possono scaturirne, subito avvertendo che il compito non sarebbe stato affatto più lieve, ma, al contrario, persino più coinvolgente del ruolo precedente, perché le vicende di famiglia possono indiscriminatamente toccare tutti e stravolgere la vita di chi è, e sempre si è ritenuto, normale. Ma anche la normalità, come siamo abituati ad intenderla, può deflagare e dare origine a conflitti pesantemente distruttivi, per sé e per gli altri. Più preparata all'applicazione delle norme del codice e degli istituti del diritto di famiglia, che alla gestione delle relazioni e di tutte le complesse implicazioni psicologiche che vi si accompagnano, non mi fu necessario molto tempo per incominciare a capire che un giudice della famiglia non sempre, forse dovrei avere il coraggio di dire mai, ha a disposizione gli strumenti per risolvere i conflitti che vengono portati sul tavolo e che anche un ottimo provvedimento, in senso tecnico giuridico, può rivelarsi del tutto inutile nonché, a volte, persino dannoso. Mi è capitato di pensare come ad un buon provvedimento (sentenza o decreto) sia preferibile un discreto accordo, come le parti (siano esse genitori o coniugi), non debbano mettere la loro vita nelle mani di un Giudice che per quanto attento e preparato, non può, nello spazio del processo, entrare nel vivo pulsare delle complicate relazioni che costituiscono il tessuto connettivo della famiglia. Come una decisione anche corretta, e supportata da molteplici elementi di fatto sapientemente coniugati con quelli di diritto, sia suscettibile di esser eposta nel nulla sul piano della sua esecuzione e come questa naturale incoercibilità del *dictum* dia spesso luogo all'instaurazione di nuovi procedimenti, talvolta persino più conflittuali del precedente. Proprio aprendomi via via alla consocenza della mediazione familiare, dal 2013 ad oggi, ho incominciato a comprendere quali fossero la forza e le potenzialità di un intervento di questo tipo:

- PARTI NON PIU' DESTINATARIE PASSIVE DI PROVVEDIMENTI PIOVUTI DALL'ALTO, MA ADULTI RESPONSABILIZZATI E, DUNQUE, RESPONSABILI DELLA LORO VITA E DI QUELLA DEI LORO FIGLI,
- COPPIE NON PIU' TALI MA CAPACI DI RIAPPROPIARSI DI UN RUOLO COMUNE CHE NON PUO' MAI ESSERE DISMESSO,
- MINORI CHE HANNO SI' PERDUTO LA COMPRESENZA QUOTIDIANA DEI GENITORI, MA CHE FRUISCONO DEL MEGLIO CHE CIASCUNO PUÒ LORO OFFRIRE E CHE SI SENTONO DAVVERO OGGETTO DELLA AFFEZIONATA CONSIDERAZIONE PARENTALE.

- Così come mi sono accorta che nelle cause di separazione, divorzio, modifiche alle condizioni di separazione e divorzio, affidi dei minori nella cause di separazione delle coppie di fatto, che, con la riforma del diritto di famiglia sono passate alla competenza del tribunale civile ordinario dal Tribunale per i Minorenni, una buona sentenza portava comunque le parti a tornare in breve tempo all'esame del tribunale piuttosto che un buon accordo raggiunto in MEDIAZIONE FAMILIARE meglio reggesse di fronte all'impatto della nuova quotidianità. Nulla di strano né di miracoloso, solo il frutto di una adeguata cura delle relazioni, solo l'esito di un percorso di trasformazione capace di fare emergere il meglio di ciascuno salvaguardando e, anzi, promuovendo l'immagine dell'altro nel reciproco rispetto e grazie alla valorizzazione delle rispettive risorse. Posso dunque riconoscere che la MF, così come da me conosciuta, attraverso il corso Buzzi ed i tanti casi osservati durante il tirocinio, non ha mai tradito le aspettative, né travalicato i limiti che le sono propri. Il compendio utilizzato al corso Buzzi "INTRODUZIONE ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE" di John M. Haynes e Isabella Buzzi, è molto chiaro ed illuminante di quella che è la mediazione familiare e di come la si deve intendere e vivere; di come è nata e si è sviluppata all'estero e in Italia, assumendo connotazioni sempre più precise; di come si propone nella forma di una risorsa preziosa, senza vincoli di obbligatorietà ma sulla base di una volontaria adesione allo schema; di come non sia antagonista la processo civile e neppure una scansione del percorso giudiziario ma, piuttosto, un momento di possibile crescita e di pacificazione del conflitto, collocato al di fuori del tribunale.

E' chiaro che ciascun protagonista continui ad operare nell'alveo delle sue competenze, dato che tanto il Giudice, quanto i difensori delle parti, non abdicano affatto alle loro rispettive funzioni, ma si pongono in una posizione di comune rispettosa attesa dell'esito del percorso di mediazione, impegnandosi ad una sorte di tregua processuale per favorire quel tentativo di superamento del conflitto al quale le parti hanno volontariamente aderito. Deve essere compreso che, se il conflitto ha condotto all'instaurazione della causa, non sarà di certo la sua definizione giudiziale a risolvere la fonte originaria del male, dal momento che la contrapposizione è destinata a rimanere inalterata laddove non si produca la sua trasformazione in termini di crescita personale, di innovata capacità di accoglienza e riconoscimento dell'altro, di riappropriazione della propria vita benchè sulla ceneri di un rapporto di coppia che si era creduto indissolubile se non persino eterno.

Bibliografia:

- C.P. Lickson, Ironing It Out. Seven Simple Steps To Resolving Conflict, Crisp Pub, Menlo Park CA, 1992-1996
- Isabella Buzzi, Introduzione alla conciliazione. Principi fondamentali e applicazione della mediazione ai conflitti aziendali e commerciali, Giuffrè, 2003

- Le informazioni sul modello integrato derivano soprattutto da: I. Bernardini, *Una famiglia come un'altra*, Milano 1997. I. Bernardini *"la mediazione familiare tra affetti e diritti"*, in F. Scaparro (a cura di) *"genitori ancora. La mediazione familiare nella separazione"*, Milano, 1994
- E. Scabinie G. Rossi, *"rigenerare i legami: la mediazione nelle relazioni familiari e comunitarie"*, Edizione Vita e Pensiero, Milano 2004; e C. Marzotto *"esperienze e modelli organizzativi di mediazione familiare"*, in R.G. Ardone e S. Mazzoli (a cura di), *"la mediazione familiare"*, Giuffrè, Milano, 1994.
- C. Marzotto e G. Tamazza, *" la cura dei legami familiari, in Studi interdisciplinari"*, n.20, Vita e Pensiero, Milano 2003
- F. Canevelli e M. Lucardi, *" la mediazione familiare"*, Bollati Boringhieri, Torino 2000
- Sito internet Associazione Italiana dei Mediatori Familiari
- Legge 54/2006
- Legge 219/2012
- Artt. 317 bis e ss cc
- Art. 337 biss cc e ss
- Rito partecipatvo – Sezione IX Tribunale di Milano – Giudice Giuseppe Buffone.
- *"La mediazione familiare – il conflitto, il processo e le differenze con le altre professioni di aiuto"* – Diritto e profili sociali - Maria Tangari, Barbara Griffini, Serena Tamba, Sonia Martelli, Marianna Fumarola, Andrea-Giada Arrigoni, Caterina Bianchi, Marta Intinarelli, Giada Ghiretti, Giulia Esposito, Egidio Gaudio, Ylenia Fogola. – Collana diretta da Giuseppe Spanò, Cendon /Book -editore Key.
- *"acificare le relazioni familiari" tecniche ed esperienze di mediazione familiare - Fulvio Scaparro e Chiara Vendramni (a cura di) -Erickosn.*